

N. 3/21

Accordo Tagliente Matteo



TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice designato, dott. Luigi Pagliuca

letta la proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento presentata da **Tagliente Matteo** in data 8.3.21, con sottoscrizione ex art. 8, c. 2 legge 3/12 anche da parte di **Defanti Stefano** a conferma dell'impegno assunto (e di cui infra) ai fini della fattibilità della proposta;

letta la relazione particolareggiata del Gestore della Crisi in data 4.3.21;

- **ritenuta** la competenza dell'adito Tribunale ex art 9, c. 1 legge 3/12, essendo il ricorrente residente in [REDACTED]

ritenuto che:

- il piano sia stato depositato da soggetto non è assoggettato, né assoggettabile, alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal R.D. 267/1942 (invero la cessazione della qualità di socio illimitatamente responsabile delle società Gusto e Sensi di Tagliente Sebastiano e c snc e Tagliente costruzioni snc risale, rispettivamente, al 5.2.19 e al 4.2.19, sicché il ricorrente – giusto il disposto dell'art. 147 lf – non potrebbe più essere dichiarato fallito per ripercussione, anche nel caso in cui tali società fossero sopra soglia e quindi fallibili. Peraltro, la cessazione del rapporto sociale rispetto alla Tagliente costruzioni snc è conseguenza della cancellazione della società dal registro imprese in data 4.12.19 sicché, essendo decorso più di un anno, anche tale società non può più essere dichiarata fallita);
- ricorra lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6 co. 2 lett. a) L. n.3/2012 (invero il ricorrente è titolare solo di reddito da lavoro dipendente per euro 1.200,00 mensili, totalmente assorbito per le spese di mantenimento proprie e della figlia convivente con la madre; il Tagliente è poi proprietario di quota di 1/3 su un compendio in San Giovanni



Lupatoto, quota valutata da perito stimatore in euro 22.050,00, nonché di quote di partecipazione in società ammesse al concordato preventivo dal Tribunale di Mantova, quindi di valore nullo. Pertanto, è del tutto evidente che con le proprie risorse reddituali e patrimoniali il ricorrente non è in grado di far fronte all'imponente debito di cui è gravato, pari ad euro 4.412.764,98, come verificato anche dal gestore della crisi);

- la proposta soddisfi i requisiti di cui agli artt. 7, 8, e 9 L. n.3/2012;

rilevato, in particolare che:

- il debitore ha indicato l'elenco dei creditori e ha depositato l'ulteriore documentazione richiesta dalla legge;
- che i crediti sono stati verificati dal gestore della crisi, mediante accesso al cassetto fiscale, interrogazione delle banche dati pubbliche e circolarizzazione tra i creditori;
- che il reddito di euro 1.200,00 mensili deve essere effettivamente trattenuto per intero dal ricorrente, stante l'obbligo di mantenimento della figlia (euro 400,00 mensili) ed apparendo le spese residue indicate effettivamente corrispondenti a quelle necessarie per il decoroso mantenimento del ricorrente;
- che la proposta prevede:
 - 1) il pagamento integrale delle prededuzioni (compenso dell'OCC per euro 11.596,94),
 - 2) il pagamento nella misura del 20,86% del creditore Red Sea spv (già Banco BPM) titolare di ipoteca di primo grado sul compendio di San Giovanni Lupatoto (costituito da due miniappartamenti e un ripostiglio) appartenente per quota di 1/3 al ricorrente (soddisfazione corrispondente al valore di mercato della quota, quale stimato dal perito incaricato dal gestore della crisi con perizia asseverata del 23.11.20),
 - 3) la totale degradazione al chirografo ex art. 7, c. 1 legge 3/12, oltre che del creditore ipotecario di primo grado per la parte di credito eccedente il valore della quota del ricorrente, anche di tutti gli altri creditori privilegiati (creditori titolari di ipoteche di grado secondo, terzo e quarto sul predetto immobile; creditrice per retribuzioni [REDACTED] [REDACTED] Agenzia delle Entrate/riscossione per tributi e contributi privilegiati; Comune di San Giovanni Lupatoto sempre per tributi locali privilegiati) posta l'insussistenza di beni sui quali il privilegio potrebbe essere esercitato;
 - 4) la suddivisione dei creditori chirografari – originari o a seguito di degradazione – in 3 classi, con trattamento economico differenziato come segue:



a) creditrice [REDACTED] 15%

b) crediti di Agenzia Entrate/riscossione e del Comune di San Giovanni Lupatoto originariamente in privilegio 10%;

c) tutti gli altri creditori: 2%

ritenuto:

- che il piano non presenti criticità sotto il profilo della fattibilità giuridica ed economica.

Invero:

- a) quanto al creditore privilegiato Red Sea spv (già Banco BPM), titolare di ipoteca di primo grado sull'immobile sito in San Giovanni Lupatoto di cui il Tagliente è proprietario per quota di 1/3, è stato in primo luogo correttamente riconosciuto il pagamento del credito (pari a complessivi euro 105.728,27) per importo (euro 22.050,00) corrispondente al valore della quota di pertinenza del ricorrente, con degradazione al chirografo solo della differenza. E per tale parte di credito non degradata al chirografo (euro 22.050,00) è previsto il pagamento entro 30 giorni dall'omologa con provvedimento definitivo, quindi di fatto subito dopo l'omologa, considerati solo i tempi tecnici per acquisire la finanza dal Defanti e disporre il pagamento mediante bonifico. Del tutto correttamente, quindi, per questa parte tale creditore non è stato ammesso al voto e, al contempo, è stata esclusa dal piano la liquidazione della quota di immobile di pertinenza del Tagliente (essendo stata comunque garantita al creditore ipotecario, tramite l'apporto di finanza esterna da parte del Defanti, una soddisfazione non inferiore a quanto Red Sea otterrebbe in caso di liquidazione di tale quota). Il tutto con la precisazione che, poiché l'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso (art. 11, c. 3 legge 3/12), Red Sea spv, per la parte di credito che non sarà soddisfatta nella presente procedura, conserverà i propri diritti nei confronti degli altri condebitori solidali (indicati dal creditore, all'udienza del 9.6.21, in [REDACTED] Tagliente Matteo e [REDACTED]);
- b) sempre entro 30 giorni avverrà anche il pagamento a favore di tutti gli altri creditori, sicché è rispettato l'ordine delle prelazioni anche rispetto alle tempistiche dei pagamenti;
- c) il piano consente la soddisfazione dei creditori chirografari (originari o divenuti tali a seguito di degradazione) in misura non irrisoria (15%, 10%, 2%), sicché deve ritenersi che possa essere conseguita la c.d. causa concreta dell'accordo. E, peraltro, anche la formazione delle classi appare corretta, dovendosi ritenere disomogenei (e, quindi, tali da



- giustificare la collocazione in classi distinte, con trattamento differenziato) gli interessi e le posizioni della creditrice [REDACTED] (lavoratrice, collocata nella prima classe con soddisfazione al 15%), di Agenzia delle Entrate riscossioni e Comune di San Giovanni Lupatoto (enti pubblici titolari di crediti per imposte, tasse e tributi, collocati nella seconda classe con soddisfazione al 10%) e di tutti gli altri creditori (collocati nella terza classe e soddisfatti al 2%). In ogni caso, va evidenziato che il pagamento di tali creditori avverrà per intero mediante l'apporto di finanza esterna messa a disposizione dal Defanti, neutra sotto il profilo patrimoniale (invero, per un verso è previsto che il Defanti provveda direttamente ad accreditare a mezzo di bonifico quanto dovuto ai creditori in base al piano entro 30 giorni dall'omologa e, per altro verso, non è previsto che la finanza messa a disposizione debba essere poi restituita dal Tagliante al Defanti) e quindi liberamente distribuibile, anche senza rispettare l'ordine delle prelazioni (sicché è del tutto legittimo che il piano preveda il pagamento a favore dei creditori chirografari in percentuali diverse);
- d) il fabbisogno necessario per garantire l'attuazione della predetta proposta di soddisfazione dei creditori (pari a complessivi euro 157.000,00) non può essere ricavato dal patrimonio del debitore (che, come sopra evidenziato, comprende di fatto solo la quota di 1/3 su un compendio in San Giovanni Lupatoto, valutata dal perito stimatore in euro 22.050,00), sicché del tutto correttamente è stato previsto l'apporto di finanza esterna da parte Defanti Stefano, il quale ha assunto l'impegno di mettere a disposizione dei creditori, subordinatamente all'omologa e subito dopo di questa, la complessiva somma di euro 157.000,00 (corrispondente all'intera provvista necessaria per dare attuazione alla proposta), con pagamento immediato agli indirizzi IBAN che gli stessi indicheranno;
- e) il Defanti, oltre ad assumere specifico impegno in tal senso (vedi dichiarazione sub. doc. 8) ha anche personalmente sottoscritto la proposta, ai sensi dell'art. 8, c. 2 legge 3/12;
- f) il gestore della crisi ha verificato la solvibilità del Defanti sicché, anche in considerazione del fatto che il pagamento è previsto entro 30 giorni dall'omologa, non vi è ragione di dubitare della fattibilità della proposta, essendo peraltro la somma promessa idonea a garantire la soddisfazione dei creditori nella misura sopra indicata;
- g) allo stato non è emerso il compimento di atti in frode ai creditori;

rilevato, inoltre:

- che la relazione particolareggiata del gestore della crisi contiene tutte le verifiche ed attestazioni previste dalla legge 3/12, ivi comprese quelle relative alla verifica di completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal debitore, alla fattibilità del



piano e alla sua convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria (nella quale non sarebbe disponibile la finanza esterna messa a disposizione dal Defanti e potrebbe essere messo a disposizione dei creditori solo il modesto importo ricavabile dalla vendita della quota di 1/3 sugli immobili in San Giovanni Lupatoto);

verificato che:

- la proposta di accordo e il decreto di apertura della procedura del 23.3.2021 sono stati ritualmente comunicati ai creditori dal gestore della crisi, con le modalità e nel rispetto del termine fissato dal giudice (tutte le comunicazioni sono state effettuate entro il 17.4.21, quindi entro il termine di almeno 40 giorni prima dell'udienza del 9.6.2021 fissato con il decreto del 23.3.2021);
- che, a cura del gestore della crisi, si è provveduto alla pubblicità di cui all'art 10, c. 2 lett. A) legge 3/12 in data 17.12.2020;

rilevato che:

- all'esito del voto il gestore della crisi ha inviato, a mezzo Pec in data 29.5.21 e raccomandata ricevuta in data 3.6.2021, a tutti i creditori la relazione sul voto di cui all'art. 12, c. 1 legge 3/12, con espresso avvertimento circa la possibilità di formulare contestazioni nel termine di 10 giorni dalla comunicazione;
- che entro il termine di 10 giorni di cui all'art. 12 legge 3/12 non sono state proposte contestazioni avverso il piano;
- che in data 15.6.21 il gestore della crisi ha quindi trasmesso a questo Giudice la relazione sul voto, unitamente all'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano;
- che dalla suddetta relazione e dalla documentazione ad essa allegata risulta che l'accordo ha ricevuto l'assenso (espreso o per silenzio assenso), entro il termine per esprimere il voto (28.5.21), del 64,37% dei creditori ammessi al voto, sicché lo stesso deve ritenersi approvato ai sensi dell'art. 11, c. 2 legge 3/12;

ritenuto:

- quindi, che sussistano tutti i presupposti richiesti dall'art. 12, c. 2 legge 3/12 per l'omologa dell'accordo;
- che debbano essere adottate adeguate forme di vigilanza circa l'esatta esecuzione dell'accordo, ai fini della eventuale adozione dei provvedimenti di cui agli all'art. 11,



c. 5 legge 3/12 e per garantire ai creditori l'informativa di cui all'art. 13, c. 2 legge 3/12

- che si sensi dell'art. 12, c. 2 legge 3/12 del presente decreto di omologa deve essere data adeguata pubblicità

P.Q.M.

Visto l'art. 12, c. 2 legge 3/12

omologa l'accordo ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti proposto da **Tagliente Matteo**, nato a Verona il 19.9.1976 e residente a [REDACTED] (cod.fisc. TGLMTT76P19L781X);

visto l'art. 13, c. 2 legge 3/12, dispone che il gestore della crisi dott. Stefano Bergamasco risolva le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigili sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità rilevata; con cadenza semestrale (entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal corrente anno 2021) lo stesso gestore della crisi relazionerà al Tribunale in merito all'esecuzione dell'accordo, specificando i pagamenti intervenuti ed evidenziando gli eventuali inadempimenti del ricorrente rispetto agli obblighi assunti ovvero il compimento di atti in frode dei creditori da parte dello stesso. La relazione, una volta vistata dal Giudice, sarà poi comunicata ai creditori e all'OCC dell'ODCEC di Verona a cura dello stesso gestore della crisi;

visti gli art. 12, c. 2 e 10, c. 2 legge 3/12, dispone che, a cura del gestore della crisi, copia del presente provvedimento di omologa sia pubblicata sul sito web del Tribunale di Verona e sul sito internet "ilcaso.it". Il tutto previa cancellazione dei seguenti dati sensibili o riservati: a) indirizzo di residenza del ricorrente e di Defanti Stefano; b) nominativi di persone fisiche diverse dal ricorrente, da Defanti Stefano, dal Giudice e dal gestore della crisi;

visto l'art. 12, c. 3 legge 3/12, dà atto che l'accordo omologato con il presente decreto è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10, comma 2 legge 3/12 (2.4.2021). I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e per la comunicazione al ricorrente, al gestore della crisi e all'OCC

Verona, 30.6.2021



Il Giudice
Dott. Luigi Pagliuca

